



# Informatica, diritto pubblico e giuristi romani. Per un lessico giurisprudenziale del diritto pubblico romano

Franco Vallocchia

È presentato un programma elettronico di ricostruzione del lessico dello *ius publicum*, il diritto pubblico romano, attraverso vocaboli il cui impiego sia chiaramente documentato negli antichi giuristi romani. Il lessico è organizzato per lemmi, attinenti al concetto di *ius publicum* come enunciato dal giurista Ulpiano. Tale lessico sarà liberamente consultabile attraverso una piattaforma elettronica.

Diritto pubblico romano – Giuristi romani – Lessico elettronico

SOMMARIO: 1. Sistema informatico e Diritto romano – 2. Il Diritto pubblico romano e i condizionamenti di Giustiniano – 3. Le opere contemporanee di ricognizione dello *ius publicum* – 4. Il progetto per un lessico giurisprudenziale dello *ius publicum* – 5. Il lessico e l'elettronica. Le possibili prospettive

## 1. Sistema informatico e Diritto romano

Molto si è fatto in questi anni per indagare il Diritto romano tramite l'informatica, anche grazie all'opera del Consiglio Nazionale delle Ricerche<sup>1</sup>, ma molto si può, anzi si deve ancora fare. E quindi, con questo breve contributo voglio presentare una nuova applicazione nell'ambito del rapporto tra sistema informatico e Diritto romano.

Si tratta di un programma elettronico, attraverso il quale sia possibile (ri)costruire il lessico dello *ius publicum*, il diritto pubblico romano, come emergente dal pensiero degli antichi giuristi; un lessico, quindi, non di uso generale, ma specificamente tecnico, cioè giurisprudenziale.

Quali sono i presupposti di tale programma, quali i caratteri e quali le prospettive?

## 2. Il Diritto pubblico romano e i condizionamenti di Giustiniano

Ricostruire la storia della giurisprudenza in relazione allo *ius publicum* è impresa estremamente complica-

ta; pochi i testi, succinti e (apparentemente) disomogenei. Le cause di tale frammentazione sono varie e tutte importanti; una, però, è quella di maggior rilievo. Essa si fonda essenzialmente sulla scelta, fatta e dichiarata da Giustiniano<sup>2</sup>, di separare i testi giurisprudenziali relativi a materie non pianamente riconducibili al diritto privato, concentrandoli nell'esiguo spazio (residuale) dell'ultimo libro del Digesto<sup>3</sup>, o anche diffondendoli negli altri libri, ma quasi in ordine sparso<sup>4</sup>, ovvero, in maggior misura, espungendoli del tutto dalla struttura delle Pandette, "condannati" quindi all'oblio.

Agli occhi dell'imperatore Giustiniano, di nessuna utilità sarebbe stato il recupero di testi (antichi) relativi ai comizi e alle leggi pubbliche, ai magistrati di origine repubblicana e ai sacerdoti della religione politeista, al diritto sacro e agli auspici. "Sparivano" così i testi giurisprudenziali, o quel che ne rimaneva, che avevano trattato tali materie; dai libri sul diritto dei pontefici e degli auguri ai trattati sugli uffici magistratuali, alla grande opera pubblicistica del giurista augusteo Ateio Capitone e più ancora.

F. Vallocchia è professore ordinario di Diritto romano presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di Sapienza - Università di Roma e associato alle attività di ricerca dell'IGSG-CNR.



Ora, tutte le difficoltà per comprendere appieno il diritto pubblico romano conseguono a questa scelta di Giustiniano. La nozione stessa di *ius publicum*, modellata durante i cinque secoli della libera repubblica e vieppiù sviluppata nei successivi cinque secoli e oltre di potere imperiale, appare condizionata dalla struttura e dai contenuti del Digesto; del resto, l'obiettivo prevalente era quello di "recuperare" organicamente il solo diritto privato, pur esso (almeno in parte) rimodulato, in quanto epurato de «il troppo e 'l vano»<sup>5</sup>.

Che la scelta di Giustiniano sia stata, come si usa dire oggi, "vincente", è innegabile ed è dimostrato dalla successiva storia giuridica. È anche innegabile, però, che tutto ciò ha portato all'odierna esclusione dalla palingenesi del diritto civile di quei testi giurisprudenziali, già esclusi dalle Pandette, eppur riconducibili allo *ius publicum*. Da qui l'odierna assimilazione, dogmatica ed esclusiva, del diritto civile al diritto privato; da qui, inoltre, l'odierna convinzione che non vi siano, in quanto non vi sarebbero mai state, apprezzabili fonti giurisprudenziali intorno a materie riconducibili al diritto pubblico; da qui, appunto, le odierne difficoltà a cogliere appieno il concetto stesso di *ius publicum*.

### 3. Le opere contemporanee di ricognizione dello *ius publicum*

Nasce, allora, la convinzione per cui la ricostruzione dello *ius publicum* debba passare attraverso il lessico ad esso proprio, come utilizzato dai giuristi.

Orbene, c'è da chiedersi se attualmente vi siano opere (ri-cognitive) che abbiano, anche solo in parte, tali caratteristiche.

Trattandosi di lessico, viene naturale iniziare tale ricognizione dalle opere enciclopediche. Essenzialmente tre sono quelle di maggiore impiego presso antichisti, e romanisti in particolare: (Daremberg-Saglio) *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, (De Ruggiero) *Dizionario epigrafico di antichità romane* e (Pauly-Wissowa) *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*. Si tratta di tre opere la cui pubblicazione fu iniziata – e, nel caso della seconda, mai terminata – nell'arco di venti anni, tra il 1873 ed il 1893<sup>6</sup>. Il pregio di queste opere, dalla prospettiva che qui interessa, è costituito dal contenere numerose voci attinenti lo *ius publicum*, con riferimenti ad ogni tipologia di fonti.

Negli stessi anni in cui venivano dati alle stampe i dizionari e le enciclopedie sopra citati, erano pubblicate a Lipsia tre importanti raccolte di giurisprudenza romana: P.E. Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, 1874 (già alla terza

edizione); O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, 1889; F.P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, 1896. L'organizzazione delle raccolte si basava sull'ordine cronologico ovvero alfabetico dei giuristi e sui titoli delle loro opere. È necessario ricordare che Lenel aveva dichiarato di escludere dalla sua poderosa (e apprezzatissima) palingenesi testi riferibili al diritto pubblico<sup>7</sup>.

Su queste basi, all'alba del XX secolo apparivano i lemmari. Nel 1900 iniziava a Monaco la pubblicazione del *Thesaurus linguae Latinae* e subito dopo, nel 1903, veniva pubblicato a Berlino il *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*. Il primo aveva un contenuto generale, il secondo era invece concentrato sul lessico giurisprudenziale, essenzialmente quello del Digesto e delle Istituzioni di Gaio.

Veniamo ora alla specificità dello *ius publicum*. Nel 1905 veniva pubblicata a Lipsia, a cura di D. Magie, l'opera *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis solemnibus in Graecum sermonem conversis*. Si trattava di una raccolta di vocaboli latini e greci dello *ius publicum*, tratta essenzialmente da fonti epigrafiche<sup>8</sup>. Circa settanta anni dopo, fu avviata a Milano sotto la direzione di Arnaldo Biscardi, la pubblicazione di un altro lemmario di *ius publicum*; era il 1976 e l'opera aveva come titolo *Corpus iuris Romani publici: raccolta delle fonti di cognizione del diritto pubblico romano dalle origini alla fine del principato (1. Testi letterari: A) giuridici B) non giuridici, 2. Testi epigrafici, 3. Testi papirologici)*. I volumi, pubblicati fino al 1984, contengono vocaboli tratti dalle Verrine e da altre due orazioni di Cicerone, oltre che dal testo di Sallustio su Catilina e dall'Istituzione oratoria di Quintiliano.

Orbene, è possibile sostenere che in tutte queste opere, la cui importanza non è certo discutibile, sia contenuto un lemmario esclusivamente giurisprudenziale e di esclusiva attinenza allo *ius publicum*, tratto sia dalle fonti giuridiche sia dalle fonti letterarie? Direi che non è dato riscontrare tali specificità<sup>9</sup>.

### 4. Il progetto per un lessico giurisprudenziale dello *ius publicum*

Ecco, allora, maturare l'idea: (ri)costruire il lessico dello *ius publicum*, come definito nella tripartizione di Ulpiano<sup>10</sup>, attraverso vocaboli il cui impiego sia chiaramente documentato in giuristi.

Su questa base, quindi, è nato il progetto.

Il lessico sarà ovviamente organizzato per lemmi; in esso saranno raccolti i testi che contengono quei lemmi, sulla base della loro attinenza al citato concetto di "*ius publicum*", come enunciato da Ulpiano nel primo libro delle «Istituzioni» (in D. 1, 1, 1, 2);



i vocaboli dovranno, quindi, attenersi a *sacra, sacerdotes, magistratus*, cioè a istituti di diritto sacro, sacerdoti e magistrati.

La raccolta dei lemmi avrà come base di partenza gli elenchi elaborati in (D. Magie) *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis solemnibus in Graecum sermonem conversis*. Nella *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, nel *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* e nel *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane* sarà dato riscontro ai lemmi, anche in funzione integrativa, sulla base del principio di attinenza sopra enunciato. L'obiettivo è quello di fornire il maggior numero possibile di informazioni.

Per perseguire tale obiettivo, nell'iniziale selezione delle voci da inserire nel lessico saranno inclusi i vocaboli concernenti le feste religiose e gli ambiti militare, criminale, tributario e fiscale. Sempre al fine di ampliare il più possibile la base documentale da rendere disponibile agli studiosi, molto contenute saranno le esclusioni: termini riconducibili a istituti tradizionalmente e prevalentemente studiati come parti del diritto privato, nomi propri di divinità, persone, popoli e città nonché luoghi in generale, ove essi siano semplici indicazioni topografiche. Escluse ancora le parole relative alle fonti del diritto e quelle attinenti alla metrologia. Laddove i lemmi siano costituiti da sostantivi e verbi con radice comune (ad es. *abdicatione-abdicare*), si è scelto di riportare per primo il sostantivo nell'elenco iniziale dei lemmi.

I vocaboli, così selezionati, costituiranno i "mots clés" per la ricerca dei testi che li contengono. I lemmi(-mots clés) saranno utilizzati per ricerche testuali condotte su repertori elettronici e cartacei, come esemplarmente *Bibliotheca Iuris Antiqui* (BIA) e *Thesaurus linguae Latinae*. La base testuale sarà costituita dalle fonti giuridiche e non (che sono la "base documentaria" del *Thesaurus linguae Latinae*), fermo restando che verranno raccolti solo testi riconducibili agli *scriptores iuris Romani* [scrittori di diritto romano] indicati nei *Digesta Iustiniani* e in: (P.E. Huschke) *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, (F.P. Bremer) *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, (F. Schulz) *History of Roman Legal Science* (Oxford 1953), (W. Kunkel) *Die römischen Juristen* (Köln-Weimar-Wien 2001), (AA.VV.) *Juristas universales* (Madrid-Barcelona 2004).

Ogni testo, così raccolto per ciascun lemma, sarà identificato attraverso il nome dello *scriptor iuris* di riferimento (in latino), la fonte che lo contiene e, eventualmente, l'opera da cui è tratto<sup>11</sup>.

Tutti i testi saranno di regola verificati attraverso le edizioni della «Bibliotheca Teubneriana» (pubbli-

cate fin dal 1849 a Lipsia) e delle «Belles lettres» (pubblicate a Parigi fin dal 1919), per ciò che concerne le fonti letterarie, e le edizioni accolte nella *Bibliotheca Iuris Antiqui*, per ciò che concerne le fonti giuridiche. Essi saranno infine tradotti dalla lingua latina (e greca) nella lingua italiana, ispirandosi a traduzioni già esistenti<sup>12</sup>. Per ogni voce sarà indicata una bibliografia di massima, laddove possibile. Infine, i lemmi(-mots clés) ed eventualmente anche i nomi degli *scriptores iuris* saranno evidenziati nei testi, rispettivamente, in neretto e in sottolineato<sup>13</sup>.

Questo è il progetto. Ora si tratta di realizzarlo.

## 5. Il lessico e l'elettronica. Le possibili prospettive

Non è ancora possibile fare previsioni sui risultati finali. Quanti e quali saranno i lemmi con le caratteristiche sopra esposte; quanti e quali gli *scriptores iuris* che li hanno utilizzati e in quanti e quali testi. Quel che ad oggi si può fare è riassumere qualche dato emerso dai lavori, in relazione alla prima lettera dell'alfabeto latino, i cui vocaboli vengono inseriti nel lessico come inizio di formazione dello stesso.

Orbene, il numero complessivo delle parole comprese sotto la lettera "a", tratte da (D. Magie) *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis solemnibus in Graecum sermonem conversis*, era di 39. Sulla base dei controlli, dovuti ai riscontri (soprattutto integrativi) effettuati attraverso la *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, il *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* ed il *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, il numero dei lemmi è salito a 168. Su tale dato iniziale, è stata effettuata la ricerca circa l'uso che gli *scriptores iuris* hanno fatto dei suddetti termini. È emerso che 100 vocaboli sono stati utilizzati da 46 *scriptores* in 2191 testi, provenienti per il 60% (1321) da fonti letterarie e per il 40% (870) da fonti giuridiche. E questo, lo ripeto, in relazione alla sola prima lettera dell'alfabeto latino.

Ritengo che sia un dato di grande rilevanza, seppur nettamente parziale. Ora è necessario proseguire; continuare a lavorare, senza sosta. Anche per ciò è stato privilegiato lo strumento elettronico; esso, meglio di quello cartaceo è fruibile universalmente e secondo schemi di ricerca più precisi e capillari. Inoltre, la telematica favorirà la rapida diffusione della conoscenza degli esiti del progetto nonché la partecipazione ai lavori per la creazione del lessico, attraverso proposte di integrazioni ed emendamenti che gli studiosi potranno avanzare in tempo reale.

Ebbene, l'uso dello strumento elettronico e soprattutto della telematica renderanno inattuale il



The screenshot shows the 'Ius Publicum' website. At the top, there is a navigation bar with 'IusPublicum', 'Home', 'About', 'Contact', 'Register', and 'Login'. Below this is a blue header with 'Ius Publicum'. The main content area is divided into two sections: 'Lemmi' and 'Scriptores'. The 'Lemmi' section has a search bar and a list of terms with their Latin and Italian equivalents. The 'Scriptores' section has a search bar and a list of authors. Below this is a 'Fonti' section with a table of sources.

Fonte	Opera	Testo latino	Testo italiano
Cic. Catil. 3, 14	Catil. 3, 14	<div style=	<div style=
Cic. Catil. 3, 15	Catil. 3, 15	<div style=	<div style=
Cic. Catil. 4, 5	Catil. 4, 5	<div style=	<div style=
Cic. div. 2, 74	div. 2, 74	<div style=	<div style=

Figura 1: Evidenza della pagina del programma Ius publicum, con le varie funzionalità

concetto di “revisione” e, almeno in parte, anche quello di “aggiornamento”. Sia la revisione sia l’aggiornamento, infatti, potranno essere realizzati costantemente, in una realtà sostanzialmente priva di spazio e di tempo. Il lemmario non sarà riprodotto in uno specifico supporto informatico, quale può essere un CD-ROM, né sarà visionabile accedendo ad un apposito archivio tramite codici, che spesso sono onerosamente ceduti agli utenti. Il lemmario sarà accessibile, attraverso la rete telematica, a chiunque e in qualunque parte del mondo, semplicemente e gratuitamente accedendo dall’apposita piattaforma della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-Università di Roma. Tale accessibilità comune, diffusa e gratuita, permetterà essa stessa la “revisione” e l’“aggiornamento”, attraverso quella medesima diffusione che ne caratterizzerà l’accesso; gli studiosi, infatti, potranno costantemente proporre modifiche per incrementare sia il lemmario sia l’antologia giurisprudenziale.

\* \* \*

Non so se quest’opera sarà «sommamente utile» per una ricostruzione palinogenetica dello *ius publicum Romanum*<sup>14</sup>, e neppure so se incontrerà l’attenzione della comunità scientifica, ma avverto il bisogno di portare avanti il lavoro, esortato dalle opere dei Maestri, incoraggiato dalle parole degli amici, assistito dalle azioni di motivatissimi allievi ed alunni che con me hanno avviato la realizzazione di questo progetto<sup>15</sup>. A loro va il mio pensiero grato.

## Note

<sup>1</sup>Si pensi, ad esempio, ai programmi: *F-Iuris. Archivio elettronico per l’interpretazione delle fonti giuridiche romane; Bibliotheca Iuris Antiqui; Sistema d’interrogazione UNIDBT. Il latino del diritto e la sua traduzione.*

<sup>2</sup>Vedasi la costituzione *Tanta*, 8 c.: *Cetera autem omnia . . . in se recepit quinquagesimus, totius consummationis perfectus* [Poi, tutto il restante (diritto prodotto dagli antichi giuristi) . . . recepisce in sé il libro cinquantesimo che dà compimento all’intera opera].

<sup>3</sup>Esemplamente, vedasi il titolo D. 50, 10 *De operibus publicis* [Sulle opere pubbliche].

<sup>4</sup>Per fare qualche esempio, v. D. 43, 20, 1, 43, circa le “concessioni” di acqua pubblica e la responsabilità in materia di illegittimo diniego. V., ancora, alcune competenze di magistrati municipali in D. 43, 10. Si vedano, infine, i titoli *De officio* [Sull’ufficio] del primo libro del Digesto e gli innumerevoli brani, pressoché sparsi in tutti i libri del medesimo Digesto, tratti dalle opere dedicate agli *officia*.

<sup>5</sup>Come non ricordare la presentazione che Giustiniano fa di sé nel secondo Cielo del Paradiso della Divina Commedia (*Paradiso*, 6, 10-12): «Cesare fui e son Iustiniano, / che, per voler del primo amor ch’i’ sento, / d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano».

<sup>6</sup>*Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, Paris 1873; *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma 1886; *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Stuttgart 1893. Le date si riferiscono all’inizio delle pubblicazioni.

<sup>7</sup>«Quaecumque sive ius publicum sive sacrum spectant fragmenta extra digesta tradita». Qualche riga dopo, sempre nella *Praefatio*, Lenel spiegava però che la connessione, nello stesso frammento, tra diritto pubblico (e sacro) e diritto privato lo aveva spinto a recepire (o almeno a citare) quello stesso frammento nella Palinogenesi: «nec tamen nimis anxius fui in excludendis huius generis fragmentis, cum tres illae iuris



partes – ius sacrum publicum privatum – arta saepe necessitate inter se conexa sint: eorumque librorum, in quibus et de iure sacro vel publico et de iure privato quaeritur, omnia fragmenta recepi vel saltem indicavi».

<sup>8</sup>Ad esse seguì, molti anni dopo, il volume di H.J. MASON, *Greek Terms for Roman Institutions*, Toronto 1974, dal contenuto non dissimile.

<sup>9</sup>Non può essere considerato un lemmario il testo pubblicato da V. Giuffrè a Napoli nel 1977 col titolo *Il "diritto pubblico" nell'esperienza romana*. Con esso, infatti, l'autore realizzava, tra l'altro, un «elenco di opere 'giurisprudenziali' afferenti al *ius publicum*», senza però entrare in alcun modo negli specifici contenuti di queste opere (v. le pagine 119 ss.).

<sup>10</sup>Sono note la definizione di *ius publicum* e la tripartizione dello stesso, date da Ulpiano nel primo libro delle sue Istituzioni (collocate in D. 1, 1, 1, 2): *Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat ... Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit* [Il diritto pubblico è quello che riguarda il modo di essere della cosa romana ... Il diritto pubblico consiste negli istituti del diritto sacro, nei sacerdoti, nei magistrati].

<sup>11</sup>Esemplarmente: *abdicatorio/abdicare* (lemma), *Papinianus* (scriptor), D. 1, 18, 20 (fonte), 1 resp. (opera). Va detto che in molti casi la fonte e l'opera coincidono: *absentia/abesse* (lemma), *Cicero* (scriptor), ac. 2, 1 (fonte/opera).

<sup>12</sup>Per le fonti giuridiche, ci si ispirerà prevalentemente alle traduzioni contenute in: *Corpo del diritto curato* da G. VIGNALI (Napoli 1856), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae* curato da S. SCHIPANI (Milano 2005), *Istituzioni di diritto romano* curato da E. NARDI (Milano 1986), *Le Istituzioni di Gaio* curato da M. BALZARINI (Torino 1998), *Fragmenta Vaticana* curato da M. DE FILIPPI (Bari 1998), *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* curato da G. ZA-

NON (Napoli 2006). Per le fonti letterarie, ci si ispirerà prevalentemente alle traduzioni contenute nelle edizioni Utet Grandi di opere, Classici; ma anche: E. BOLISANI, *Varrone Menippe*, Padova 1936; G. PUCCIONI (a cura di), *Marco Tullio Cicerone. Frammenti delle orazioni perdute*, Firenze 1971; G. RAMIRES (a cura di), *Servio. Commento al libro 9. dell'Eneide di Virgilio: con le aggiunte del cosiddetto Servio Danielino*, Bologna 1996, Centro studi ciceroniani per le edizioni Mondadori; F. GALLI, *Sesto Giulio Frontino, Gli acquadotti di Roma*, Lecce 1997.

<sup>13</sup>Talvolta, lo *scriptor* non coincide con l'autore della fonte di riferimento; in questi casi, il nome dello *scriptor*, riportato nel testo tratto da quella fonte, sarà posto in sottolineato: *abortio...* (lemma), *Cicero* (scriptor), D. 48, 19, 39 Tryph. 10 disp. (fonte), Cluent, 32 (opera) [*Cicero in oratione pro Cluentio Habito ... partum sibi medicamentis ipsa abegisset...*].

<sup>14</sup>«...sarà sommamente utile una *Palingenesia iuris Romani publici*, in cui venissero raccolte tutte le testimonianze e tutti gli squarci di autori giuridici e non giuridici concernenti lo *ius publicum*». Ciò aveva sostenuto Riccardo Orestano nell'*Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, 533 nt. 26 (testo, questo, sul quale si formavano qualche decennio fa gli studenti del corso di Diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza).

<sup>15</sup>In particolare, i dottori Antonio Angelosanto, Marko Di Vincenzo, Francesco Maria Lucci e le dottoresse Chiara Iovacchini e Irene Rizzelli. Come non ricordare anche il validissimo aiuto dato, nel quadro di appositi progetti della Sapienza di Roma, dagli alunni dei Licei Manara e Pio XI di Roma, Pertini di Ladispoli e Colasanti di Civita Castellana. Senza l'opera, coraggiosa e attenta, di tutti loro, non sarebbe stato possibile neppure l'inizio di tale percorso.

\* \* \*

### Computer science, public law and Roman jurists. For a jurisprudential lexicon of Roman public law

**Abstract:** An electronic program is presented for the reconstruction of the lexicon of *ius publicum*, the Roman public law, through words whose use is clearly documented in the ancient Roman jurists. The lexicon is organized by headwords relevant to the concept of *ius publicum* as exposed by the jurist Ulpianus. This lexicon will be freely available through an electronic platform.

**Keywords:** Roman public law – Roman jurists – Electronic lexicon